N. R.G. 65/2025 P.U.

TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE

Seconda Sezione civile e crisi d'impresa

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Dario Giuseppe Papa	-	Presidente
dott.ssa Sofia Grandolini	-	Giudice relatore
dott. Ulderico Moscetta	-	Giudice

nel procedimento di apertura del concordato preventivo n. **65/2025** P.U. promosso dall'impresa individuale SERVIO BUZZI, con sede in Biandronno, Via Giuseppe Mazzini, 38, assistita dall'avv. GIACOMO PIETRO GARANCINI

Ha emesso il seguente

DECRETO

Con ricorso ex art. 44 CCII depositato il 27/8/2025 la società la ditta individuale SERGIO BUZZI con sede in Biandronno, Via Giuseppe Mazzini, 38, ha proposto domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione entro un termine fissato dal Tribunale, ed ha altresì richiesto la conferma delle misure protettive di cui all'art.54 comma 2 CCII.
Con decreto del 28.8.2026 il Tribunale ha concesso il termine richiesto sino al 30.10.2026 per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art.40 CCII, ed ha nominato Commissario giudiziale il dott. Marco Bianchi;
Con successiva istanza la società ha richiesto la proroga del termine e delle misure protettive e, tenuto conto del parere espresso dal Commissario giudiziale, in adesione alla richiesta, il termine è stato prorogato sino al 29.12.2025.
Nelle more, il giudice delegato, con provvedimento del 17.9.2025 ha confermato per 120 giorni le misure protettive, il cui rinnovo è stato confermato con provvedimento del 1.7.2026.
Depositata la documentazione integrativa, modificato il piano e la proposta in ragione dei rilievi formulati dal Tribunale, esaminato il parere reso dal Commissario giudiziale, il Collegio ha chiesto una integrazione della proposta relativamente ai conferimenti di finanza esterna, mediante deposito delle procure a vendere da parte dei comproprietari degli immobili e un chiarimento della dichiarazione di uno dei conferenti.
Esaminata l'integrazione fornita da parte ricorrente e all'esito dell'udienza del 7.7.2026, il Collegio rileva quanto segue.
La ditta individuale Sergio Buzzi operava nel settore delle costruzioni edili e delle ristrutturazioni e, in particolare, a far data dal 2018 nel noleggio delle attrezzature edili a clienti terzi.

Le ragioni della crisi sono state individuate dall'istante nel mancato incasso di crediti rilevanti, calo del fatturato, e nell'apertura di contenziosi con dipendenti, e nell'incapacità di far fronte a crescenti debiti fiscali e contributivi.
Al fine di fronteggiare la situazione, nel corso del 2018 la società, per far fronte all'impossibilità di ottenere il DURC, ha cessato l'attività operativa di ristrutturazione, proseguendo la propria attività tramite il noleggio dele attrezzatura edili, in via prevalente nei confronti della neocostituita società Buzzi Geom. Sergio Multiservice S.r.l." i cui soci sono la sig.ra Gomiero Cinzia ed il sig. Buzzi Andrea rispettivamente coniuge e figlio del sig. Buzzi Sergio. Tali iniziative si sono palesate non sufficienti a superare la crisi.
Con il piano definitivo delineato in questa sede, la ditta individuale propone ai creditori un concordato liquidatorio che prevede la completa dismissione del patrimonio aziendale e di quello personale del debitore, nonché l'immissione di finanza esterna per un valore complessivo stimato di € 187.500 attraverso la cessione delle quote di comproprietà degli immobili che costituiscono la gran parte del patrimonio liquidabile dell'imprenditore, nonché l'apporto di 5.500 euro da parte della moglie del Buzzi nel caso tali risorse risultassero necessarie al fine di adempiere alla condizione del pagamento del 20% dei crediti chirografari.
Mediante l'apporto di finanza esterna il piano consente di ottenere un valore eccedente quello di liquidazione tale da garantire il rispetto dei requisiti di cui all'art. 84 co 4 CCII e l'impegno ai relativi conferimenti è stato confermato mediante produzione di procure a vendere nei confronti del nominando commissario.
In considerazione dell'attivo realizzabile mediante la liquidazione del patrimonio e la ricezione della finanza esterna, nonché dalle risultanze della relazione ex art. 84, comma 5, CCII, la proposta concordataria prevede:
•Il pagamento integrale dei debiti prededucibili;
• La suddivisione dei creditori nelle seguenti classi:

•**Classe 1: Creditori ipotecari**: pagamento integrale (sulla base del realizzo in ipotesi di cessione dei beni immobili ad un prezzo non inferiore a quello oggetto della manifestazione di interesse non vincolante allegata alla Proposta), salvo credito MCC per il quale è previsto un soddisfo nella misura del 76,13%.;

Classe 2: Dipendenti e cassa edile - fino a € 40.300,00 (valore di stima – che dovrà trovare conferma nel prezzo di vendita
dei beni mobili); residuo al 20,05%.

•**Classe 3: Professionisti privilegiati** – il pagamento nella misura del 20,04%;

•**Classe 4: Banche con garanzia MCC** – pagamento nella misura del 20,03%;

•**Classe 5: Crediti previdenziali e assistenziali** – il pagamento nella misura del 20,02%;

•**Classe 6: Imposte dirette e indirette**– il pagamento nella misura parziale del 20,01%;

•**Classe 7: Creditori chirografari** - il pagamento nella misura parziale del 20%;

La proposta prevede altresì un fondo rischi di 10.000 euro.
La proposta evidenzia un grado di maggior soddisfazione del ceto creditorio rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale grazie alla previsione dell'apporto di finanza esterna, anche considerato che in ipotesi di liquidazione giudiziale sarebbe necessario intraprendere un giudizio di divisione al fine di liquidare le quote in comproprietà del debitore.
Nel rispetto della previsione degli artt. 84 e 87 CCII, risulta fornita dalla ricorrente una indicazione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, nonché l'utilità che si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.
La domanda è accompagnata dalla relazione ex art. 87 co. 3 CCII di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. o) CCII, contenente le attestazioni richieste (a) dall'art. 87, co. 3, CCII, (b) dall'art. 84, co. 5, CCII prevedendo il piano il pagamento parziale dei creditori privilegiati in ragione dell'incapienza dei beni su cui insiste la causa di prelazione, (c) dall'art. 88, co. 2, CCII contenendo il piano una proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi.
I creditori sono suddivisi in classi e la differenziazione prospettata tra le varie classi può trovare ragionevole giustificazione nella omogeneità della posizione e degli interessi degli appartenenti alla medesima classe, per cui può ritenersi accertato che sono stati correttamente utilizzati i criteri di formazione delle diverse classi, secondo la previsione dell'art.85 CCII.
Con riferimento ai crediti fiscali e contributivi risulta depositata proposta ai sensi dell'art.88 CCII, come da chiarimenti forniti a seguito della richiesta di integrazioni del 17.3.2026.
Risultano inoltre soddisfatti i requisiti di cui all'art. 84 co. 4 CCII, in quanto, in base alle previsioni di realizzo dedotte nella proposta, l'apporto di finanza esterna conferita dai terzi proprietari delle quote di immobili in comproprietà con Sergio Buzzi risulta superare il 10% dell'attivo disponibile mediante la liquidazione del patrimonio e i creditori chirografari sono soddisfatti nella misura del 20%.
Il Commissario giudiziale, avv. Marco Bianchi, nei plurimi pareri resi, per quanto di competenza, ha riscontrato la completezza della documentazione, l'osservanza nella formulazione della proposta delle regole sulla distribuzione delle risorse nonché l'adeguatezza della liquidazione descritta nel piano a conseguire il prospettato soddisfo del ceto creditorio e tutti i rilievi dallo stesso formulati sono stati superati mediante le integrazioni intervenute.
Vertendosi in tema di concordato liquidatorio deve, dunque, ritenersi rituale la proposta e ammissibile la domanda, a mente della previsione di cui all'art.47 CCII, non essendo, allo stato, emersa la manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati secondo il giudizio a cognizione sommaria richiesto in questa sede, giudizio destinato a subire un riesame approfondito e circostanziato nell'ulteriore corso della procedura, anche sulla scorta degli accertamenti devoluti al Commissario Giudiziale.
Fermi, quindi, gli approfondimenti che saranno successivamente condotti dal commissario vi sono le condizioni minime per l'apertura della procedura.
Visti gli artt. 47, 84, 85, 87, 88 CCII,

dichiara

aperta la procedura di concordato preventivo della ditta individuale Sergio Buzzi con sede in Biandronno (VA), via Giuseppe Mazzini 38 con codice fiscale e numero iscrizione BZZ SRG 58L16 D946I ed al REA VA 181325;
nomina Giudice delegato per la procedura di concordato la dott.ssa Sofia Grandolini;
conferma quale Commissario giudiziale il dott. Marco Bianchi;
fissa termine sino al 2 ottobre 2026 per le comunicazioni di cui all'art. 104 comma 2 CCII da parte del Commissario giudiziale;
dispone che il Commissario giudiziale depositi in cancelleria la relazione ex art. 105 CCII, almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori;
stabilisce che il voto dei creditori venga espresso a mezzo PEC al commissario giudiziale, tra il 27 novembre e il 4 dicembre 2026;
stabilisce che il Commissario giudiziale informi i creditori i coobbligati e obbligati di regresso, i garanti/fideiussori, ogni altro interessato dei diritti loro accordati dall'art. 107 comma 4 CCII, da esercitarsi almeno dieci giorni prima della data iniziale stabilita per il voto a mezzo PEC da inviarsi al Commissario giudiziale;
stabilisce che il Commissario giudiziale, almeno 15 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, depositi in cancelleria e comunichi ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati nonché al Pubblico Ministero, la relazione di cui all'art. 107 comma 2 CCII;
stabilisce il termine di giorni quindici dalla data di deposito del presente provvedimento per il deposito da parte della ricorrente della somma di ulteriori €14.000,00 pari a circa il 20% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura mediante versamento sul conto corrente della procedura;
dispone che la società consegni al Commissario giudiziale, entro e non oltre sette giorni dalla comunicazione del presente decreto di ammissione, copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, per le finalità di cui all'art. 39 e all'art. 103 CCII;
dispone che la ricorrente, entro il giorno 15 di ogni mese e sino alla definizione della procedura, depositi una situazione economico - patrimoniale e finanziaria aggiornata dell'impresa,
trasmettendone una copia al commissario giudiziale, cui dovrà anche inviare una breve relazione informativa ed esplicativa;
ordina che il presente decreto sia pubblicato e comunicato ai sensi dell'art. 45 CCII, richiamato dall'art. 47 comma 3 CCII.
Varese, 2/09/2026

Il Presidente
dott. Dario Giuseppe Papa